

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 1225

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri  
(BERLUSCONI)

e dal Ministro dei lavori pubblici  
(RADICE)

di concerto col Ministro delle finanze  
(TREMONTI)

col Ministro del tesoro  
(DINI)

e col Ministro dei trasporti e della navigazione  
(FIORI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 DICEMBRE 1994

Conversione in legge del decreto-legge 15 dicembre 1994, n. 684, recante differimento di termini per i versamenti relativi alla sanatoria degli abusi edilizi e disposizioni per la funzionalità del Consorzio del canale navigabile Milano-Cremona-Po, nonché per la manutenzione stradale del settore appenninico

## INDICE

Relazione .....	Pag.	3
Disegno di legge .....	»	4
Testo del decreto-legge .....	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 1 del provvedimento risponde all'esigenza di operare il differimento di alcuni termini previsti nel decreto-legge 25 novembre 1994, n. 649, e relativi alla sanatoria degli abusi edilizi.

Tale differimento, che segue quello già attuato con il decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 601, deriva dall'obiettivo necessità di dare seguito al voto espresso in data 8 dicembre 1994 dalla 5ª Commissione del Senato che, come è noto, ha proposto il differimento di alcuni termini relativi alla sanatoria degli abusi edilizi per consentire, rispettando le previsioni relative alle entrate finanziarie del 1994, di versare l'importo fisso dell'oblazione, l'oblazione forfettaria e gli oneri concessori previsti dall'articolo 1, commi 4, 5 e 7, dello stesso decreto-legge, entro il 31 dicembre 1995.

Parimenti si è ritenuto di dovere adeguare, rimuovendo il limite temporale per la presentazione della documentazione e l'inizio della rateizzazione della restante parte dell'oblazione, il termine del 15 gennaio 1995, in considerazione del fatto che tutti i termini già previsti dal decreto-legge n. 649 del 1994, e relativi a scadenze fissate nell'ambito del periodo di vigenza di detto decreto, potrebbero essere in contrasto con le indicazioni derivanti dal provvedimento collegato alla finanziaria 1995.

D'altro canto il mantenimento delle indicazioni fornite dal Parlamento in sede

di approvazione del provvedimento collegato è coerente con la chiara indicazione del Governo di lasciare alla sessione di bilancio la intera definizione della materia, mantenendo peraltro intatti gli effetti finanziari della manovra 1995.

La disposizione dell'articolo 2 è imposta dalla necessità di consentire il proseguimento dell'attività del Consorzio del canale navigabile Milano-Cremona-Po il cui relativo termine è scaduto il 31 dicembre 1991.

Poichè sono state già realizzate diverse tra le opere previste (porto di Cremona, area industriale adiacente e i primi 15 chilometri di canale) e poichè il detto canale è parte componente del sistema idroviario padano-veneto, appare necessario consentire la detta prosecuzione di attività anche in considerazione dell'esistenza di mezzi finanziari e patrimoniali che consentono al Consorzio autonomia gestionale e progettuale.

La disposizione recata dall'articolo 3 consente all'ANAS di assumere precari per le tratte stradali appenniniche, per le quali l'avvicinarsi del periodo invernale determina problemi indifferibili di manutenzione. Va rilevato che l'esigenza di un ulteriore riscontro a supporto dell'assunzione di precari è giustificata dall'attuale assetto normativo (legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 3, commi 23 e 27) che non consente alcuna deroga ai limiti temporali imposti ai rapporti di lavoro a tempo determinato.

**DISEGNO DI LEGGE**

**Art. 1.**

1. È convertito in legge il decreto-legge 15 dicembre 1994, n. 684, recante differimento dei termini per i versamenti relativi alla sanatoria degli abusi edilizi e disposizioni per la funzionalità del Consorzio del canale navigabile Milano-Cremona-Po, nonché per la manutenzione stradale del settore appenninico.

*Decreto-legge 15 dicembre 1994, n. 684, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 1994.*

**Differimento di termini per i versamenti relativi alla sanatoria degli abusi edilizi e disposizioni per la funzionalità del Consorzio del canale navigabile Milano-Cremona-Po, nonché per la manutenzione stradale del settore appenninico**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 25 novembre 1994, n. 649;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire taluni termini fissati per i versamenti relativi alle procedure di sanatoria in tema di abusivismi edilizi;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di consentire il proseguimento dell'attività del Consorzio del canale navigabile Milano-Cremona-Po, nonché di autorizzare l'ANAS ad assumere personale a tempo determinato per la manutenzione stradale del settore appenninico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e dei trasporti e della navigazione;

EMANA

il seguente decreto-legge:

**Articolo 1.**

1. All'articolo 1 del decreto-legge 25 novembre 1994, n. 649, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 3 le parole: «15 gennaio 1995» sono sostituite dalle seguenti: «1° marzo 1995»;

*b)* al comma 4, primo, secondo e terzo periodo, le parole: «15 dicembre 1994» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1994» e le parole: «15 gennaio 1995» sono sostituite dalle seguenti: «15 febbraio 1995»;

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) al comma 5 le parole: «15 dicembre 1994» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1994»;

d) al comma 7, primo e terzo periodo, le parole: «15 dicembre 1994» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1994».

## Articolo 2.

1. Il termine del 31 dicembre 1991, fissato dall'articolo 16 della legge 31 maggio 1990, n. 128, per il proseguimento dell'attività del Consorzio del canale Milano-Cremona-Pò è prorogato al 31 dicembre 2000.

2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione è autorizzato ad emanare, con propri decreti, disposizioni per consentire al Consorzio lo svolgimento delle attività prioritarie per la realizzazione delle opere entro il termine di cui al comma 1.

## Art. 3.

1. In deroga ad ogni contraria disposizione di legge, l'ANAS è autorizzato ad assumere, con contratti trimestrali rinnovabili e comunque fino al 30 aprile 1995, personale da adibire ad attività di manutenzione stradale e per la sicurezza della circolazione nelle tratte di competenza del settore appenninico.

## Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1994.

SCÀLFARO

BERLUSCONI - RADICE - TREMONTI -  
DINI - FIORI

Visto, *il Guardasigilli*: BIONDI